



**LICEO SCIENTIFICO STATALE**  
**"Leonardo da Vinci"**  
**M A G L I E (Le)**



Via G. Toma Tel. 0836/427141 – 427940 Fax 0836/428180  
Sito Web: [www.liceodavincimaglie.it](http://www.liceodavincimaglie.it) E-mail: [leps050005@istruzione.it](mailto:leps050005@istruzione.it)

**REGOLAMENTO D'ISTITUTO**

**SOMMARIO**

**GLI ORGANI COLLEGIALI: COMPETENZE E FUNZIONAMENTO**

- Art. 1 (Premesse comuni)
- Art. 2 (Collegio dei Docenti)
- Art. 3 (Dipartimenti)
- Art. 4 (Consigli di classe)
- Art. 5 (Consiglio d'Istituto)

**PARTECIPAZIONE**

- Art. 6 (Assemblee studentesche)
- Art. 7 (Assemblee dei genitori)
- Art. 8 (Comitato Studentesco)
- Art. 9 (Comitato dei Genitori)

**FREQUENZA, ASSENZE, RITARDI ED USCITE ANTICIPATE**

- Art. 10 (Obbligo della frequenza)
- Art. 11 (Ingresso e ritardi)
- Art. 12 (Uscite anticipate)
- Art. 13 (Giustificazione delle assenze)

**REGOLAMENTO DISCIPLINARE**

- Art. 14 (I fondamenti)
- Art. 15 (Doveri dello studente)
- Art. 16 (Premessa generale)
- Art. 17 (Modalità di irrogazione delle sanzioni)
- Art. 18 (Organo di garanzia)
- Art. 19 (Regolamento dell'Organo di garanzia)

## **VIGILANZA**

Art. 20 (Responsabilità dei docenti)

Art. 21 (Responsabilità dei collaboratori scolastici)

## **FORME E MODALITA' DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE.**

Art. 22 (Spazi per l'informazione)

Art. 23 (Albo d'Istituto)

Art. 24. (Comunicazioni e colloqui scuola-famiglia)

Art. 25 (Rapporti con la Presidenza )

## **FUNZIONAMENTO DELLA BIBLIOTECA, DEI GABINETTI SCIENTIFICI, DEI LABORATORI E DELLA PALESTRA.**

Art. 26 (Orario di funzionamento)

Art. 27 (Organizzazione dei servizi di biblioteca)

Art. 28 (Organizzazione ed uso dei laboratori, dei gabinetti scientifici e della palestra)

Art. 29 (Piano di acquisti: facoltà di proposta)

## **USO DEGLI SPAZI, DELLE STRUTTURE E DELLE DOTAZIONI DELLA SCUOLA**

Art. 30 (Uso, limitazioni e responsabilità)

## **NORME FINALI**

Art. 31 (Osservanza del Regolamento)

Art. 32 (Modificabilità del Regolamento)

---

# TESTO

## CAPO I

### GLI ORGANI COLLEGIALI: COMPETENZE E FUNZIONAMENTO

#### **Art. 1 (Premesse comuni)**

La convocazione degli Organi Collegiali dell'Istituto deve essere predisposta con preavviso, notificato individualmente, non inferiore a cinque giorni rispetto alla data di riunione. In casi straordinari, a giudizio del Presidente, è ammessa convocazione d'urgenza con preavviso non inferiore alle ventiquattro ore.

Il foglio di convocazione deve indicare la data, l'ora di inizio dei lavori e l'ordine del giorno, che deve essere formulato in modo chiaro e con l'esclusione di formule generiche (varie ed eventuali). Modifiche ed integrazioni all'ordine del giorno sono consentite soltanto su decisione unanime dei presenti.

Ad inizio d'anno il Collegio dei Docenti ed il Consiglio d'Istituto, nei rispettivi ambiti di competenza, formulano un calendario di massima delle riunioni, con una pianificazione funzionalmente sincrona in rapporto a particolari temi o adempimenti di interesse comune.

#### **Art. 2 (Collegio dei Docenti)**

Il Collegio dei Docenti ha competenza specifica in materia di funzionamento didattico.

Esso si articola in dipartimenti, commissioni o gruppi di studio con funzione propositiva, preparatoria dei lavori o, su materia oggetto di specifica delega, deliberante.

In particolare:

1. stabilisce i criteri generali dell'azione didattica ed educativa annuale ed assume le relative delibere anche in ordine ai tempi e alle modalità di attuazione e verifica
2. valuta periodicamente l'andamento complessivo dell'azione didattica, proponendo, ove necessario, opportune misure per il miglioramento dell'attività scolastica. A tal fine:
  - a. adotta o promuove iniziative di sperimentazione in conformità al DPR 31 maggio 1974 n. 419;
  - b. indica i criteri generali per lo svolgimento degli scrutini finali;
  - c. delibera un proprio piano di attività di formazione e di aggiornamento dei docenti.

Per ogni sua altra competenza si rinvia all'art. 4) del DPR n. 416 del 31 maggio 1974.

Esso si riunisce nei periodi indicati nel calendario di massima di cui alle premesse.

Il Collegio si riunisce, inoltre, ogniqualvolta il Preside ne ravvisi la necessità oppure quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei suoi componenti.

### **Art. 3 (Dipartimenti)**

I dipartimenti sono costituiti dai docenti che insegnano le stesse discipline.

Essi hanno lo scopo di concordare:

1. gli obiettivi disciplinari;
2. i contenuti programmatici;
3. le metodologie;
4. i criteri e gli strumenti di valutazione;
5. le forme e la frequenza delle verifiche;
6. l'uso dei sussidi didattici, dei laboratori e dei libri di testo;
7. le attività ed eventuali progetti integrativi;
8. eventuali proposte di modifica dei programmi di insegnamento o di attivazione di sperimentazioni metodologiche o di ordinamento;
9. le attività di aggiornamento.

Essi si riuniscono nei periodi previsti dalla programmazione annuale.

Sono convocati, inoltre, ogniqualvolta ne ravvisino la necessità il Preside o i rispettivi coordinatori.

### **Art. 4 (Consigli di classe)**

Ai Consigli di Classe, nella composizione limitata ai docenti, spetta la competenza tecnica in materia di programmazione didattica, coordinamento interdisciplinare, valutazione periodica e finale degli alunni.

In particolare essi:

1. individuano per ciascuna classe gli obiettivi delle singole discipline, verificandone la coerenza, e concordano quelli comuni e trasversali;
2. definiscono le metodologie e gli strumenti;
3. programmano le attività integrative e complementari;
4. indicano le modalità, la natura ed il numero delle verifiche, numero che non può essere inferiore a quello minimo deliberato dal Collegio dei Docenti;
5. coordinano lo svolgimento dei programmi con raccordi interdisciplinari;

6. definiscono forme di comportamento comuni al fine di garantire omogeneità e coerenza dell'azione formativa;
7. concordano ritmi e distribuzione del lavoro capaci di evitare il sovraffollamento delle verifiche in particolari fasi dell'attività didattica o anormali carichi di impegni domestici per gli alunni;
8. individuano per tempo situazioni di difficoltà nel rendimento o di disagio relazionale o comportamentale dei singoli alunni e progettano gli interventi didattici ed educativi, ordinari o integrativi, volti a rimuoverne le cause.

Essi si riuniscono nei periodi fissati nella programmazione annuale.

Sono convocati, inoltre, ogniqualvolta ne ravvisi la necessità il Preside o ne faccia richiesta la maggioranza dei componenti, compresi, per le materie di competenza del Consiglio nella sua composizione allargata, i genitori e gli alunni.

Per ciascun Consiglio di Classe viene nominato dal Preside un coordinatore con i seguenti compiti:

- a) presidenza delle riunioni su delega del Capo d'Istituto;
- b) coordinamento delle attività programmate dal Consiglio;
- c) azione referente nei confronti del Collegio dei Docenti su temi e problemi didattico educativi;
- d) azione referente nei confronti della Presidenza e delle famiglie sulla frequenza, il profitto, la disciplina della classe e dei singoli alunni.

## **Art. 5 (Consiglio d'Istituto)**

La composizione, le competenze, le modalità di funzionamento del Consiglio d'Istituto sono quelle fissate dagli artt. 5) e 6) del DPR 416/1974.

La prima convocazione del Consiglio d'Istituto, col relativo ordine del giorno, viene disposta dal Preside. Nella stessa riunione viene eletto il presidente, che si insedia immediatamente. L'elezione ha luogo a scrutinio segreto. Se si verifica parità di voti, si procede a ballottaggio fra i candidati egualmente suffragati.

L'eventuale elezione di un vice presidente, da votarsi fra i genitori componenti il Consiglio stesso, avviene con le stesse modalità previste per l'elezione del presidente.

In assenza del Presidente, qualora non sia stato eletto un suo vice, la riunione è presieduta dal genitore più anziano di età. Qualora siano assenti o cessati, senza possibilità di surroga, tutti i rappresentanti dei genitori, le funzioni di presidente sono svolte dal consigliere più anziano di età.

Il Consiglio d'Istituto è convocato dal Presidente, che stabilisce la data e fissa l'ordine del giorno della riunione. Il Presidente è tenuto a disporre la convocazione su richiesta del Preside ovvero della maggioranza dei componenti in carica.

Le funzioni di segretario sono attribuite dal Presidente, in via permanente, ad un membro del Consiglio, con esclusione degli alunni. Nel caso di assenza del Segretario, la verbalizzazione è effettuata da altro consigliere designato dal Presidente.

## CAPO II

### PARTECIPAZIONE

#### **Art. 6 (Assemblee studentesche)**

Le assemblee studentesche costituiscono occasione formativa al pari di tutte le altre attività istituzionali: esse devono mirare alla crescita civile e culturale degli studenti, favorendo la riflessione sui problemi della scuola e della società, in un clima di sereno confronto democratico. La partecipazione degli alunni è, perciò, obbligatoria.

La richiesta deve essere presentata al Preside con un congruo anticipo rispetto alla data di convocazione: esso è determinato in almeno cinque giorni per le assemblee d'istituto, in non meno di tre per quelle di classe. A richiesta, il Preside può accordare una deroga ai predetti limiti qualora ritenga che ricorrano circostanze di particolare urgenza.

L'ordine del giorno delle assemblee d'istituto viene fissato dal Comitato Studentesco, quello delle assemblee di classe dai rispettivi rappresentanti.

Le assemblee di classe devono essere programmate in modo da incidere, a turno, su tutte le discipline: a tal fine è possibile fruirle in ore non consecutive, purché della stessa giornata.

Le assemblee d'istituto devono essere tenute in un giorno della settimana sempre diverso.

La loro durata va determinata in rapporto al numero ed all'importanza degli argomenti all'ordine del giorno, in modo da garantire che il termine dei lavori non cada prima delle ore 12.00.

Sia delle assemblee di classe che di quelle d'istituto deve essere redatto circostanziato verbale a cura, rispettivamente, dei rappresentanti eletti e del Comitato Studentesco.

Nel caso di improduttività dei lavori, di violazione dei diritti democratici, di constatata impossibilità di un ordinato svolgimento, il Preside ha potere di sciogliere l'assemblea e di disporre la ripresa dell'attività didattica.

A richiesta degli studenti, le ore destinate alle assemblee possono essere utilizzate per lo svolgimento di attività di ricerca, di seminario, di gruppo, cineforum, rappresentazioni teatrali ecc.

Le assemblee d'istituto, come le predette attività sostitutive, possono svolgersi anche fuori dai locali scolastici, dietro presentazione, per gli alunni minorenni, di specifica dichiarazione liberatoria rilasciata, di volta in volta, dai genitori.

### **Art. 7 (Assemblee dei genitori)**

Le assemblee dei genitori sono convocate e si svolgono secondo le modalità indicate all'art. 45 del DPR n. 416 del 31 maggio 1974.

Qualora l'assemblea debba svolgersi nei locali della Scuola, la richiesta, con l'esplicita indicazione degli argomenti all'ordine del giorno, deve essere presentata al Preside con un congruo anticipo rispetto alla data di convocazione: esso è determinato in almeno sette giorni per le assemblee d'istituto, cinque per quelle di classe. A richiesta, il Preside può accordare una deroga ai predetti limiti qualora ritenga che ricorrano circostanze di particolare urgenza.

La notifica della convocazione ai genitori è curata dalla Scuola per il tramite degli alunni.

Al Preside ed al Presidente del Consiglio d'Istituto è data facoltà di convocare i genitori in assemblea a fini informativi e/o consultivi.

### **Art. 8 (Comitato Studentesco)**

Presso l'Istituto viene costituito un Comitato Studentesco. Esso è formato dai due rappresentanti regolarmente eletti da ciascuna classe nel proprio seno e dai quattro studenti eletti nel Consiglio d'Istituto.

Il Comitato, che dura in carica un anno, svolge le seguenti funzioni:

1. formula l'ordine del giorno delle assemblee d'istituto, di cui prepara, coordina e presiede i lavori ed esegue le delibere;
2. assicura l'ordinato svolgimento delle assemblee d'istituto, garantendo l'esercizio democratico dei diritti dei partecipanti;
3. esprime pareri e formula proposte in ordine al P.O.F. ed alla Carta dei Servizi della Scuola.

Esso si riunisce in orario, di norma, non scolastico, su convocazione del suo Presidente o dietro richiesta del Preside ovvero della maggioranza dei suoi componenti.

### **Art. 9 (Comitato dei Genitori)**

Presso l'Istituto viene costituito un Comitato dei Genitori. Esso è formato dai due rappresentanti regolarmente eletti dai genitori di ciascuna classe nel proprio seno e dai quattro genitori eletti nel Consiglio d'Istituto.

Il Comitato, che dura in carica un anno, svolge le seguenti funzioni:

1. formula l'ordine del giorno delle assemblee d'istituto, di cui prepara, coordina e presiede i lavori ed esegue le delibere;
2. assicura l'ordinato svolgimento delle assemblee d'istituto, garantendo l'esercizio democratico dei diritti dei partecipanti;

3. esprime parere e formula proposte in ordine al P.O.F. ed alla Carta dei Servizi della Scuola.

Esso si riunisce in orario, di norma, non scolastico, su convocazione del suo Presidente o dietro richiesta del Preside ovvero della maggioranza dei suoi componenti.

### **CAPO III**

#### **FREQUENZA, ASSENZE, RITARDI ED USCITE ANTICIPATE**

##### **Art.10 (Obbligo della frequenza)**

La presenza degli alunni è obbligatoria non soltanto per le lezioni, ma anche per tutte le altre attività didattico-educative svolte dalla Scuola. Eventuali compiti in classe non svolti da uno o più alunni a causa di assenza nel giorno per cui sono stati programmati possono essere recuperati in altra data.

##### **Art.11 (Ingresso e ritardi)**

Gli alunni entrano nella Scuola nei dieci minuti che precedono l'inizio delle lezioni. Per assicurare l'accoglienza e la vigilanza, il personale docente di turno dovrà trovarsi in aula cinque minuti prima dell'inizio dell'attività didattica.

Gli alunni in ritardo giustificato sono ammessi in classe con decisione del Preside o del docente delegato. Non è consentito, comunque, l'ingresso a Scuola dopo l'inizio della seconda ora di lezione. Ritardi ricorrenti vanno considerati espressione di negligenza e, quindi, sanzionabili nelle forme dal Preside ritenute più idonee in rapporto alla gravità del fenomeno, compresa la non ammissione alle lezioni.

##### **Art.12 (Uscite anticipate)**

L'uscita anticipata dalla Scuola è consentita soltanto per motivi eccezionali e sempre che sia possibile affidare il minore ad uno dei genitori o ad un familiare maggiorenne. Non è consentito, comunque, lasciare la scuola prima del termine della terza ora di lezione. Agli alunni che non si avvalgono dell'insegnamento della religione cattolica è consentito l'ingresso posticipato o l'uscita in anticipo: per i minori è richiesta specifica autorizzazione scritta da parte di uno dei genitori. Nel caso di modifica dell'orario delle lezioni che comporti un'anticipazione dell'uscita, va data comunicazione alla scolaresca sin dal giorno precedente, con relativa annotazione sul giornale di classe.

##### **Art.13 (Giustificazione delle assenze)**

Le assenze dalle lezioni o da altre attività scolastiche devono essere giustificate con dichiarazione sottoscritta da uno dei genitori o direttamente dall'alunno, se maggiorenne. La valutazione della congruità dei motivi è riservata al Preside il quale, nel caso di ragioni da lui ritenute irrilevanti o arbitrarie, potrà convocare i genitori per gli opportuni chiarimenti. Le assenze per malattia superiori a cinque giorni devono essere giustificate con certificato medico che attesti l'avvenuta guarigione.

## CAPO IV

### REGOLAMENTO DISCIPLINARE

#### **Art. 14 (I fondamenti)**

Il presente Regolamento disciplinare è adottato in attuazione dello Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria promulgato con DPR n. 249 del 24 Giugno 1998, successivamente integrato con DPR n.235 del 21 novembre 2007 .

La sua funzione è quella di garantire alla Scuola il carattere di una comunità che persegue l'obiettivo della formazione e dell'educazione della persona mediante lo studio e l'acquisizione delle conoscenze in un clima di dialogo e di confronto ordinato e democratico. Ogni suo membro, pertanto, pur nella diversità dei ruoli, ha diritto, al rispetto, alla tutela, alla valorizzazione della propria identità personale, culturale, etnica, politica e religiosa. Le sanzioni disciplinari in esso previste, quindi, devono proporsi esclusivamente finalità educative, mirando al rafforzamento della consapevolezza e della responsabilità dello studente, scevre da obiettivi intimidatori e lesivi delle libertà di espressione, di pensiero, di coscienza correttamente esercitate.

È dovere del capo d'istituto, dei docenti, degli operatori scolastici tutti svolgere un'attenta azione preventiva fondata sulla qualità delle relazioni umane, sulla trasparenza e coerenza del proprio operato, sulla capillarità dell'informazione.

Al presente regolamento disciplinare deve essere data la massima pubblicità con pubblicazione permanente all'albo della Scuola e con la consegna di una copia a tutti gli alunni che si iscrivono per la prima volta.

#### **Art.15 (Doveri dello studente)**

1. Gli alunni sono tenuti a frequentare con puntualità, regolarità ed impegno assiduo nello studio le lezioni e di ogni altra attività didattica e formativa. I ritardi frequenti, le assenze non motivate da cause di forza maggiore, una partecipazione distratta e superficiale costituiscono mancanza a specifici e primari doveri.
2. Gli studenti hanno l'obbligo di sottoporsi alle verifiche ed alle valutazioni del processo formativo, di svolgere i lavori proposti dagli insegnanti e di contribuire al perseguimento del proprio successo negli studi. L'elusione dei propri impegni è prova di negligenza.
3. Gli studenti devono rispettare la personalità, la dignità e l'azione degli insegnanti, del capo d'istituto e del personale non docente intesa come esercizio di attività e di doveri professionali e tenere nei loro confronti comportamento corretto e leale,
4. Gli studenti sono tenuti a rispettare la personalità e la dignità dei propri pari in un clima di tolleranza e di partecipazione democratica . Ogni offesa , discriminazione, prevaricazione dettata dalla diversità va considerata immorale oltre che scorretta.
5. Gli studenti sono tenuti ad osservare comportamenti coerenti con i principi di sicurezza dettati da norme regolamentari e con le disposizioni emanate dal capo d'istituto nell'esercizio delle sue funzioni organizzative e di coordinamento delle attività e della vita scolastica.

6. Gli studenti sono tenuti ad un comportamento corretto e dignitoso in ogni momento ed in ogni forma dell'attività didattica e formativa della scuola, rispettando le leggi, i regolamenti, le norme della civile convivenza.
7. Gli studenti hanno il dovere di rispettare il patrimonio della Scuola come bene proprio e bene comune, collaborando al mantenimento e dell'ordine delle aule, dei laboratori, degli spazi comuni e dei servizi, alla buona conservazione delle attrezzature e dei sussidi, alla sicurezza dei macchinari e delle strutture.
8. Gli studenti sono tenuti al rispetto delle libertà e dei diritti di ogni componente della comunità scolastica, primo fra tutti il diritto allo studio. L'occupazione di locali o di spazi comuni interni alla Scuola o l'ostruzione dell'ingresso, che creino intenzionalmente situazioni che, di fatto, ne compromettano, anche temporaneamente, il libero esercizio costituiscono comportamento prevaricatorio e, pertanto, sanzionabile.

### **Art.16 (Premessa generale)**

Compito preminente della scuola è quindi, quello di educare e formare, non punire. A questo principio deve essere improntata qualsiasi azione disciplinare. La successione delle sanzioni, pertanto, non è né deve essere, automatica: mancanze lievi, anche se reiterate, possono rimanere oggetto di sanzioni leggere; mancanze più gravi sono oggetto di sanzioni o procedimenti rieducativi commisurati.

La sanzione deve essere tempestiva per assicurarne la comprensione e quindi l'efficacia.

Le sanzioni possono essere date anche per mancanze commesse fuori della scuola, ma che siano espressamente collegate a fatti od eventi scolastici e risultino di tale gravità da avere una forte ripercussione nell'ambiente scolastico.

La convocazione dei genitori non si configura come sanzione disciplinare, ma come mezzo di informazione e di ricerca di una concreta strategia di recupero.

Le sanzioni per mancanze disciplinari devono ispirarsi ai principi della finalità educativa, della responsabilità individuale, della trasparenza e della proporzionalità della riparazione del danno. E' sempre possibile la conversione della sanzione nello svolgimento di attività in favore della scuola. Potrà essere inoltre attuato un intervento rieducativi basato sulla trasmissione di informazioni relative alle disposizioni di legge e di nozioni di educazione civica.

I comportamenti che possono configurare mancanze disciplinari e le relative sanzioni collegate sono individuate nelle tabelle A, B e C allegate al presente regolamento.

Nell'adozione dei provvedimenti si tiene conto delle circostanze attenuanti e dei fattori aggravanti. Costituiscono elementi progressivamente aggravanti:

- A. la persistenza e/o la ricorrenza;
- B. precedenti disciplinari nell'arco dell'anno scolastico considerato;
- C. l'entità, morale o materiale, del danno prodotto;
- D. la volontarietà;
- E. la premeditazione;
- F. il concorso nella mancanza disciplinare di più alunni in accordo fra loro.

La persona che individua la mancanza, o che ne viene a conoscenza, deve darne tempestiva comunicazione al Dirigente Scolastico.

Il Dirigente Scolastico, considerata l'entità della mancanza segnalata, valuterà l'opportunità di richiamare l'allievo verbalmente o per iscritto, oppure di convocare il Consiglio di Classe ovvero il Consiglio d'Istituto per una eventuale sanzione maggiore.

Il procedimento disciplinare deve concludersi entro 10 giorni dalla constatazione; trascorso inutilmente il predetto termine, il procedimento si intende estinto.

Nessun allievo potrà essere sottoposto a sanzione senza aver avuto la possibilità di esporre le proprie ragioni.

Contro le sanzioni disciplinari di cui agli articoli precedenti è possibile presentare ricorso all'Organo di garanzia interno alla scuola entro 15 giorni dalla data della avvenuta notifica della sanzione.

Solo in casi eccezionali e per rispondere ad una precisa strategia educativo-didattica si può ricorrere a sanzioni per tutto un gruppo.

Nel caso di sanzioni che prevedano l'allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo superiore ai 15 giorni l'istituto, in coordinamento con la famiglia e, ove necessario, con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria, promuove un percorso di recupero educativo che miri all'inclusione, alla responsabilizzazione ed al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica.

Per quanto non previsto nel presente regolamento si fa riferimento alle norme e allo spirito dello Statuto degli Studenti e delle Studentesse (DPR 249 del 24.06.98) come modificato e integrato dal DPR 235 del 21.11.07.

### **Art.17 (Modalità di irrogazione delle sanzioni)**

Prima di irrogare una sanzione disciplinare occorre che lo studente possa esporre le proprie ragioni verbalmente ovvero per iscritto.

Nei casi previsti dal presente articolo i genitori dello studente devono essere prontamente avvisati tramite lettera raccomandata a mano ovvero A/R ovvero fonogramma o telegramma. In essi si dovrà comunicare la data e l'ora di riunione dell'Organo Collegiale nonché l'invito ai genitori ad assistere il proprio figlio nell'esposizione delle proprie ragioni.

Se i genitori e lo studente, pur correttamente avvisati, non parteciperanno alla riunione, il Consiglio di Classe ovvero il Consiglio d'Istituto procederà basandosi sugli atti e sulle testimonianze in proprio possesso. Nel caso in cui i genitori avvisino che non possono essere presenti il Dirigente Scolastico potrà nominare un tutore che assolverà la funzione dei genitori ed assisterà lo studente.

Gli organi collegiali sanzionano anche senza aver acquisito nei termini assegnati le giustificazioni da parte dello studente.

L'allontanamento dalle lezioni fino a 15 giorni può prevedere a discrezione dell'Organo che commina la sanzione:

- L'obbligo di frequenza per tutte le attività scolastiche
- L'obbligo di frequenza per alcune attività scolastiche
- L'obbligo di frequenza solo per alcune attività scolastiche curricolari
- La non partecipazione ad attività didattiche che si svolgono fuori dalla scuola come visite, viaggi e simili.

Su proposta del Consiglio di Classe ovvero del Consiglio d'Istituto per le sanzioni di relativa competenza può essere offerta allo studente, su richiesta di quest'ultimo, la possibilità di convertire la sospensione con attività di valore pedagogico-educativo, anche in favore della comunità scolastica (attività di volontariato nell'ambito della comunità scolastica, attività di segreteria, pulizia dei locali della scuola, piccole manutenzioni, riordino di cataloghi ed archivi della biblioteca, frequenza di specifici corsi di formazione su tematiche di rilevanza sociale o culturale, etc.).

Le sanzioni, ad eccezione dell'Ammonizione orale, devono essere irrogate sempre in forma scritta, con annotazione sul giornale di classe, ed adeguatamente motivate. E', comunque, sempre facoltà del capo d'istituto convocare i genitori, o chi ne fa le veci, per dare informazioni sulla condotta degli alunni.

In caso di sanzione con sospensione sarà data comunicazione scritta ai genitori a cura del Dirigente Scolastico; in essa dovrà essere specificata la motivazione e la data o le date a cui si riferisce il provvedimento.

### **Art.18 (Organo di garanzia)**

L'Organo di Garanzia interno alla scuola è composto dal Dirigente Scolastico, che ne assume la presidenza, da un docente designato/eletto dal Consiglio di Istituto, da un genitore e da uno studente eletti, rispettivamente, dai genitori e dagli alunni. Per ciascuna componente di cui sopra, ad esclusione del Presidente, viene designato anche un membro supplente che subentrerà al membro titolare in caso di assenza ovvero di incompatibilità di quest'ultimo.

Alle delibere del predetto organo, infatti, non può partecipare il componente che:

1. sia personalmente coinvolto nel procedimento;
2. sia legato all'alunno interessato da un rapporto di parentela o affinità entro il quarto grado;
3. faccia parte del Consiglio di classe che ha irrogato la sanzione disciplinare o ne sia stato il promotore.

La designazione dei componenti dell'Organo di garanzia è annuale ed avviene da parte degli Organi Collegiali competenti, di norma, entro il 15 novembre di ciascun anno scolastico.

Fino a tale nuova designazione annuale dei propri componenti l'Organo di Garanzia rimane in funzione con i componenti eletti nell'anno scolastico precedente.

Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso, entro e non oltre 15 giorni dalla avvenuta notifica, da parte dei genitori e degli alunni maggiorenni all'Organo di Garanzia interno che decide in via definitiva entro il termine di 10 giorni dalla acquisizione del ricorso (fa fede la data di acquisizione al protocollo d'Istituto).

L'Organo di Garanzia Interno decide, su richiesta degli studenti della scuola secondaria superiore o di chiunque vi abbia interesse, anche nei conflitti che sorgono all'interno della scuola, in merito all'applicazione del presente regolamento e dello Statuto delle Studentesse e degli Studenti.

### **Art.19 (Regolamento dell'organo di garanzia)**

Qualora l'avente diritto avanzi ricorso, che deve essere presentato per iscritto, il Presidente dell'Organo di Garanzia, preso atto dell'istanza inoltrata, dovrà convocare mediante lettera i componenti dell'Organo entro e non oltre 10 giorni dalla presentazione del ricorso medesimo.

La convocazione dell'Organo di Garanzia spetta al Presidente, che provvede a designare, di volta in volta, il segretario verbalizzante. L'avviso di convocazione va fatto ai membri dell'Organo, per iscritto, almeno 4 giorni prima della seduta.

Per la validità della seduta è richiesta la presenza della metà più uno dei componenti. Il membro, impedito ad intervenire, deve far pervenire al Presidente dell'Organo di Garanzia, possibilmente per iscritto, prima della seduta la motivazione giustificativa dell'assenza.

Ciascun membro dell'Organo di Garanzia ha diritto di parola e di voto; l'espressione del voto è palese e non è prevista l'astensione. Per la validità delle determinazioni è sufficiente la metà più uno dei componenti presenti. In caso di parità di voti il voto del Presidente ha valore doppio.

.Il Presidente, in preparazione dei lavori della seduta, deve accuratamente acquisire tutti gli elementi utili allo svolgimento dell'attività dell'Organo finalizzata alla puntuale considerazione dell'oggetto della convocazione.

L'esito del ricorso va comunicato per iscritto all'interessato.

**TABELLA A – Infrazioni disciplinari  
NON GRAVI, FACILMENTE ACCERTABILI, INDIVIDUABILI**

<b>DOVERI (art.3 dello statuto)</b>	<b>COMPORAMENTI che si caratterizzano come infrazioni ai “doveri”</b>	<b>SANZIONE</b>	<b>ORGANO COMPE- TENTE</b>
<b>FREQUENZA REGOLARE</b> “comportamenti individuali che non compromet- tano il regolare svolgimento delle attività didattiche garantite dal cur- ricolo”	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Elevato numero di assen- ze</li> <li>▪ Assenze ingiustificate</li> <li>▪ Assenze strategiche</li> <li>▪ Ritardi e uscite anticip. ol- tre il consentito e non do- cumentate</li> <li>▪ Ritardi al rientro dall’inter- vallo o al cambio di ora</li> <li>▪ Infrazione al divieto di fu- mo all’interno dell’Istituto</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Ammonizione orale</li> <li>▪ Ammonizione scrit- ta nel registro di classe</li> <li>▪ Esclusione da visi- te e/o viaggi d’istruzione</li> <li>▪ Valutazione della condotta in sede di Consiglio di classe</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Dirigente scolasti- co ovvero collabo- ratore del D.S.</li> <li>▪ Il Consiglio di clas- se in composizione integrale (D.S. do- centi, rappresen- tanti studenti e ge- nitori)</li> </ul>
<b>RISPETTO DE- GLI ALTRI</b> “comportamenti individuali che non danneggino la morale altrui, che garantiscano l’armonioso svol- gimento delle le- zioni, che favori- scano le relazioni sociali”	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Insulti, termini volgari e of- fensivi tra studenti</li> <li>▪ Interventi inopportuni du- rante le lezioni</li> <li>▪ Interruzioni continue del ritmo delle lezioni</li> <li>▪ Non rispetto del materiale altrui</li> <li>▪ Atti o parole che consape- volmente tendono a emar- ginare altri studenti</li> <li>▪ Plagio</li> <li>▪ Infrazione al divieto di fu- mo all’interno dell’istituto</li> <li>▪ Utilizzo di cellulari o altri dispositivi elettronici du- rante le ore di attività di- dattica che non configuri reato in funzione delle norme di cui al D. Lgvo 196/2003 come richiamate dall’atto di indirizzo del MPI del 15/3/2007 e dalla Direttiva n. 104 del 30/11/2007</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Ammonizione scrit- ta</li> <li>▪ Esclusione dalle visite guidate e/o viaggi d’istruzione</li> <li>▪ Allontanamento dalle lezioni fino a 15 giorni</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Dirigente Scolasti- co ovvero suo Col- laboratore</li> <li>▪ Dirigente Scolasti- co ovvero suo Col- laboratore ovvero il Consiglio di classe comp. int.</li> <li>▪ Il Consiglio di clas- se comp. int.</li> </ul>
<b>RISPETTO DELLE NORME DI SICUREZZA E CHE TUTE- LANO LA SA- LUTE</b> “comportamenti individuali che non mettano a repentaglio la si- curezza e la salu-	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Violazioni involontarie dei regolamenti di laboratorio o degli spazi attrezzati</li> <li>▪ Lanci di oggetti non con- tudenti</li> <li>▪ Violazione involontaria delle norme sulla sicurez- za fissate dal Piano d’Istituto ovvero dal Diri- gente Scolastico</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Ammonizione scrit- ta</li> <li>▪ Lavori e/o attività in Istituto a favore del- la comunità scola- stica</li> <li>▪ Risarcimento dei</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Dirigente Scolasti- co ovvero Collabo- ratore del Dirigente Scolastico</li> <li>▪ Il Consiglio di clas- se comp. int.</li> <li>▪ Dirigente Scolasti-</li> </ul>

te altrui”		danni provocati	co ovvero Collaboratore del Dirigente Scolastico ovvero il Consiglio di classe comp. int.
<b>RISPETTO DELLE STRUTTURE E DELLE ATTREZZATURE</b> “comportamenti individuali che non danneggino le strutture e le attrezzature didattiche”	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Mancanza di mantenimento della pulizia dell’ambiente</li> <li>▪ Incisione di banchi/porte</li> <li>▪ Danneggiamenti involontari delle attrezzature di laboratori ecc</li> <li>▪ Scritte su muri, porte e banchi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Allontanamento dalle lezioni fino a 15 giorni</li> <li>▪ Ammonizione scritta</li> <li>▪ Lavori e/o attività in Istituto a favore della comunità scolastica</li> <li>▪ Risarcimento dei danni provocati</li> <li>▪ Allontanamento dalle lezioni fino a 15 giorni</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Il Consiglio di classe comp. int.</li> <li>▪ Dirigente Scolastico ovvero Collaboratore del Dirigente Scolastico</li> <li>▪ Il Consiglio di classe comp. int.</li> <li>▪ Dirigente Scolastico ovvero Collaboratore del Dirigente Scolastico ovvero il Consiglio di classe comp. int.</li> <li>▪ Il Consiglio di classe comp. int.</li> </ul>

**TABELLA B – Infrazioni disciplinari  
GRAVI, INDIVIDUALI**

<b>DOVERI (art.3 dello statuto)</b>	<b>COMPORAMENTI che si caratterizzano come infrazioni gravi</b>	<b>SANZIONE</b>	<b>ORGANO COMPETENTE</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ ricorso alla violenza all'interno di una discussione/atti che mettono in pericolo l'incolumità altrui</li> <li>▪ utilizzo di termini gravemente offensivi e lesivi della dignità altrui</li> </ul>		
<p><b>RISPETTO DEGLI ALTRI</b> (compagni, docenti, personale non docente)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ propaganda e teorizzazione della discriminazione nei confronti di altre persone</li> <li>▪ furto, manomissione e/o falsificazione di atti pubblici</li> <li>▪ lancio di oggetti contundenti</li> <li>▪ violazione intenzionale delle norme di sicurezza e dei regolamenti degli spazi attrezzati e/o laboratori</li> <li>▪ introduzione nella scuola di alcolici e/o droghe</li> <li>▪ reati che violino la dignità ed il rispetto della persona ovvero che mettano in pericolo l'incolumità delle persone ( ad es. violenza privata, minacce, percosse, ingiurie, reati di materia sessuale, etc.) e/o la sicurezza delle strutture</li> <li>▪ utilizzo di cellulari o di altri dispositivi elettronici nell'Istituto durante le ore di attività didattica con grave violazione delle norme di cui al D.Lgvo 196/2003 come richiamate all'Atto di indirizzo del MPI del 15/3/2007 e dalla Direttiva n. 104 del 30/11/07</li> <li>▪ recidive di atti di violenza, di atti che determinino allarme sociale</li> </ul> <p>Le presenti infrazioni gravi comportano la segnalazione delle stesse agli Organi di legge anche per eventuali profili penali</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Allontanamento dalle lezioni da un minimo di 15 giorni e fino al termine dell'anno scolastico</li> <li>▪ Esclusione dallo scrutinio finale ovvero non ammissione all'Esame di Stato</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Consiglio di classe</b> (completo delle rappresentanze genitori e alunni) per sanzioni che comportano l'allontanamento fino a 15 giorni;</li> <li>▪ <b>Consiglio di Istituto</b> per sanzioni che comportano l'allontanamento per un periodo non inferiore a 15 giorni ovvero che implicano l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di stato</li> </ul>

<p><b>RISPETTO DELLE NORME DI SICUREZZA E CHE TUTELANO LA SALUTE</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Violazioni volontarie delle norme sulla sicurezza fissate dal Piano d'Istituto ovvero dal Dirigente Scolastico</li> <li>▪ Danneggiamento volontario di attrezzature e strutture (vetri, pannelli, strumenti di lab., attrezzi e suppellettili nelle palestre, strutture murarie, arredi)</li> <li>▪ Reiterazione di atti di danneggiamento volontario ovvero involontario</li> </ul> <p>Le presenti infrazioni gravi comportano la segnalazione delle stesse agli Organi di legge anche per eventuali profili penali</p>		
<p><b>RISPETTO DELLE STRUTTURE E DELLE ATTREZZATURE</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Danneggiamento volontario di attrezzature e strutture (vetri, pannelli, strumenti di lab., attrezzi e suppellettili nelle palestre, strutture murarie, arredi)</li> </ul> <p>Le presenti infrazioni gravi comportano la segnalazione delle stesse agli Organi di legge anche per eventuali profili penali</p>		

## TABELLA C

### Sanzioni pecuniarie collegate alle infrazioni di cui alle tabelle A e B

<b>DOVERI (art.3 dello statuto)</b>	<b>COMPORAMENTI che si caratterizzano come infrazioni gravi</b>	<b>SANZIONE</b>	<b>ORGANO COMPE-TENTE</b>
<b>RISPETTO DELLE NORME DI SICUREZZA E DELLE NORME CHE TUTELANO LA SALUTE</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Infrazione al divieto di fumare all'interno della scuola</li> <li>▪ Infrazione alle norme che regolano il parcheggio di automezzi e ciclomotori</li> <li>▪ Utilizzo di cellulari o di altri dispositivi elettronici nell'Istituto durante le ore di attività didattica in violazione delle norme di cui al D.Lgvo 196/2003 come richiamate all'Atto di indirizzo del MPI del 15/3/2007 e dalla Direttiva n. 104 del 30/11/07</li> </ul> <p>Le presenti infrazioni gravi comportano la segnalazione delle stesse agli Organi di legge anche per eventuali profili penali</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Misura prevista dalla normativa di riferimento ( da €27,50 ad €275)</li> <li>▪ Misura prevista dalla normativa di riferimento</li> <li>▪ Ritiro temporaneo del cellulare per restituzione diretta al genitore e segnalazione all'organo competente per l'irrogazione della sanzione pecuniaria prevista dal D. Lgvo 196/2003 .</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Responsabili del rispetto del divieto di fumo ovvero Dirigente Scolastico ovvero suo collaboratore</li> <li>▪ Dirigente Scolastico ovvero suo collaboratore ovvero docente della classe;</li> <li>▪ Autorità competente per l'irrogazione della sanzione pecuniaria</li> </ul>
<b>RISPETTO DELLE STRUTTURE E DELLE ATTREZZATURE</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Danneggiamenti di strutture o attrezzature dovute a incuria o trascuratezza</li> <li>▪ Aule e spazi lasciati in condizioni tali (per eccessivo disordine o sporcizia) da pregiudicarne l'utilizzo per le attività immediatamente successive</li> </ul> <p>Le presenti infrazioni gravi comportano la segnalazione delle stesse agli Organi di legge anche per eventuali profili penali</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Rimborso del danno su valutazione dello stesso da parte della Commissione Tecnica d'Istituto ovvero dall'Ente locale proprietario</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Dirigente Scolastico ovvero suo collaboratore ovvero Responsabile per la sicurezza (R.S.P.P.)</li> </ul>

## CAPO V

### VIGILANZA

#### **Art.20 (Responsabilità dei docenti)**

Il personale docente di turno è responsabile della vigilanza sugli alunni:

##### 1. VIGILANZA ORDINARIA

- a. nelle aule, durante i cinque minuti che precedono l'inizio delle lezioni;
- b. nelle aule, nei laboratori, nella palestra durante l'attività didattica: ai docenti, perciò, non è permesso di allontanarsi dalla classe se non per gravi motivi ed il loro avvicendamento al termine delle lezioni deve avvenire con la massima sollecitudine;
- c. in concorso con i collaboratori scolastici, durante l'intervallo;
- d. durante il trasferimento nelle palestre e nei laboratori, anche se collocati fuori dall'edificio scolastico;
- e. al termine delle lezioni, durante l'uscita.

##### 2. VIGILANZA STRAORDINARIA

- f. in concorso con i collaboratori scolastici, durante il trasferimento dai locali della Scuola ad altre sedi, anche non scolastiche, e viceversa, per la partecipazione ad attività istituzionali o integrative previste dal P.O.F.;
- g. durante la permanenza in altre sedi, anche non scolastiche, per attività che non siano assemblee d'istituto, la presenza alle quali, a norma dell'art. 43 del DPR 416/1974, è facoltativa, senza che ciò comporti assunzione di responsabilità.

#### **Art.21 (Responsabilità dei collaboratori scolastici)**

I collaboratori scolastici sono responsabili della vigilanza sugli alunni:

##### 1. VIGILANZA ORDINARIA

- a. durante l'ingresso, negli spazi comuni;
- b. durante l'attività didattica, negli spazi comuni;
- c. durante l'intervallo, in concorso con il personale docente.

Provvedono, inoltre, all'accompagnamento, all'interno delle strutture scolastiche, dei portatori di handicap.

Al personale ausiliario è, pertanto, fatto divieto di allontanarsi dal luogo di sorveglianza assegnatogli se non per motivi gravi ed indifferibili. Esso, inoltre, ha l'obbligo di segnalare al Preside, con la massima sollecitudine, eventuali classi scoperte, garantendo, nel frattempo, la vigilanza su di esse. Dovrà, inoltre, comunicare immediatamente eventuali furti o danni alle suppellettili, alle strutture ed alle dotazioni della Scuola

## 2.VIGILANZA STRAORDINARIA

- d. nelle aule, nei laboratori, nella palestra, negli spazi comuni in occasione di momentanea assenza degli insegnanti;
- e. in concorso con i docenti, durante il trasferimento dai locali della Scuola ad altre sedi, anche non scolastiche, e viceversa, per la partecipazione ad attività istituzionali o integrative previste dal P.O.F.

## CAPO VI

### FORME E MODALITA' DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE.

#### **Art.22 (Spazi per l'informazione)**

Presso l'Istituto sono installate una bacheca sindacale, una bacheca degli studenti, una bacheca dei genitori per l'affissione di convocazioni, avvisi, comunicazioni di interesse collettivo.

I predetti documenti sono soggetti alla preventiva visione del Preside, il quale ha potere di vietarne la pubblicazione quando questi abbiano rilevanza penale o siano lesivi del buon nome dell'Istituto ovvero dell'onore e della riservatezza di terzi, siano interni o esterni alla Scuola.

#### **Art.23 (Albo d'Istituto)**

All'albo della Scuola, oltre ad ogni atto soggetto a pubblicazione per espressa disposizione di legge, devono essere pubblicate tutte quelle informazioni che garantiscono l'esercizio di diritti ed il soddisfacimento di doveri ascritti all'utenza o ai dipendenti.

Vanno inoltre esposti i seguenti documenti:

1. orario delle lezioni;
2. orario di ricevimento delle famiglie da parte dei Docenti;
3. organigramma degli Uffici;
4. organigramma degli Organi Collegiali;
5. organico del personale docente e del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario;
6. orario di apertura al pubblico degli Uffici;
7. informazioni all'utenza relative al P.E.I. ed alla programmazione educativa e didattica (data di redazione, forme di pubblicizzazione, modalità di accesso ai documenti e costo delle duplicazioni);
8. copia del presente Regolamento.

#### **Art.24. (Comunicazioni e colloqui scuola-famiglia)**

I colloqui fra i docenti e le famiglie si svolgono in appositi incontri antimeridiani, secondo un calendario settimanale di ricevimento, e pomeridiani, collocati nelle fasi intermedie dell'anno scolastico.

La Scuola ha, comunque, il dovere di comunicare alle famiglie, tempestivamente e nelle forme ritenute più efficaci, ogni anomalia nella frequenza e nel profitto degli alunni.

#### **Art.25 (Rapporti con la Presidenza )**

Il ricevimento dei genitori e degli studenti da parte del Preside avviene nella fascia oraria prefissata dall'Ufficio o, per ragioni straordinarie o di particolare urgenza, in orario diverso, previo appuntamento.

### **CAPO VII**

#### **FUNZIONAMENTO DELLA BIBLIOTECA, DEI GABINETTI SCIENTIFICI, DEI LABORATORI E DELLA PALESTRA.**

#### **Art.26 (Orario di funzionamento)**

La biblioteca, i laboratori, i gabinetti scientifici e la palestra funzionano, di norma, nelle ore antimeridiane. Il loro funzionamento potrà essere esteso al pomeriggio sulla base di una pianificazione deliberata annualmente dal Consiglio d'Istituto.

#### **Art.27 (Organizzazione dei servizi di biblioteca)**

L'accesso al prestito dei volumi della biblioteca è consentito ai docenti, agli alunni, al personale non docente, ai familiari degli studenti. Agli estranei alla Scuola è consentita la sola consultazione. Previa convenzione approvata dal Consiglio d'Istituto, sono possibili scambi temporanei di volumi con altre scuole, istituzioni pubbliche, associazioni culturali.

Il prestito è limitato alle sole opere, anche in più volumi, di non elevato valore economico; per le riviste e per le grandi opere, quali le enciclopedie, è permessa la sola consultazione. Il prestito può avere una durata massima di quindici giorni ed è rinnovabile, per non più di una sola volta consecutiva, solo in assenza di richiesta da parte di altri utenti.

Lo smarrimento o il deterioramento dei volumi presi in prestito comporta il risarcimento del prezzo di copertina corrente.

E' vietato trarre fotocopie da qualunque pubblicazione.

Ai servizi di biblioteca sovrintende un docente (direttore di biblioteca) o un gruppo di docenti nominati dal Preside su designazione del Collegio dei Docenti.

Al direttore di biblioteca sono attribuite le seguenti competenze:

1. presa in carico e custodia dei volumi e delle riviste;
2. proposta per l'acquisto di nuove dotazioni librerie;
3. schedatura del materiale in entrata;
4. cura del servizio di consultazione e di prestito;
5. verifica delle restituzioni e controllo delle condizioni dei volumi;
6. tempestiva segnalazione al Preside di eventuali ammanchi: di essi è chiamato a rispondere in prima persona.

### **Art.28 (Organizzazione ed uso dei laboratori, dei gabinetti scientifici e della palestra)**

L'uso dei laboratori, dei gabinetti scientifici e della palestra è consentito, oltre che alle classi, ai gruppi di lavoro, ai singoli studenti, purché vi sia presente un insegnante e, previa autorizzazione da parte del Consiglio d'Istituto, ad altre scuole. L'utilizzazione, in orario non scolastico, da parte di enti locali, altre istituzioni pubbliche, associazioni culturali è subordinata alla sottoscrizione di apposita convenzione, a carattere, eventualmente, anche economico.

Non è consentito il prestito di alcun tipo di attrezzatura didattica o scientifica.

A ciascun laboratorio o gabinetto scientifico ed alla palestra sovrintende un docente nominato dal Preside su designazione del Collegio.

Egli ha le seguenti competenze:

1. proposta per l'acquisto di nuove dotazioni;
2. presa in carica e custodia delle strumentazioni e dei materiali;
3. periodica verifica della piena efficienza delle attrezzature e pronta segnalazione al Preside di eventuali deterioramenti, guasti, ammanchi: di questi ultimi è chiamato a rispondere in prima persona;
4. pianificazione settimanale delle attività di laboratorio, d'intesa con i docenti della disciplina, in modo da assicurarne la disponibilità, a rotazione, a tutte le classi della Scuola.

### **Art.29 (Piano di acquisti: facoltà di proposta)**

Ai fini della predisposizione del piano di acquisti da parte del Consiglio d'Istituto è data facoltà di proposta sia ai singoli docenti che agli alunni ed ai genitori.

## **CAPO VIII**

### **USO DEGLI SPAZI, DELLE STRUTTURE E DELLE DOTAZIONI DELLA SCUOLA**

#### **Art.30 (Uso, limitazioni e responsabilità)**

L'uso degli spazi, delle strutture e delle dotazioni scolastiche è consentito alle componenti, agli organi, ai singoli operatori della Scuola per fini esclusivamente istituzionali. Tutti gli utenti devono collaborare alla loro tenuta nelle migliori condizioni di funzionamento, igienicità, integrità, rispondendo individualmente o in solido di ogni danno derivante da un uso improprio o arbitrario o comunque non autorizzato.

I rappresentanti degli alunni di ciascuna classe costituiscono un comitato di piano con il compito di collaborare con il personale ausiliario nell'opera di vigilanza sul rispetto dei beni della collettività segnalando al Preside eventuali abusi, irregolarità, danni.

## **CAPO IX**

### **NORME FINALI**

#### **Art.31 (Osservanza del Regolamento)**

Il presente regolamento dovrà essere fedelmente osservato da tutti gli Organi dell'Istituto, da tutte le componenti scolastiche nella loro articolazione collettiva, dai singoli operatori, da ciascun utente.

#### **Art.32 (Modificabilità del Regolamento)**

Il presente Regolamento, nonché il Patto di Corresponsabilità (strettamente collegato al primo), potranno essere modificati in qualunque momento, oltre che per autonoma iniziativa del Consiglio d'Istituto, anche su proposta del Collegio dei Docenti, del Comitato Studentesco, del Comitato dei genitori, dell'assemblea del personale ATA. Le delibere di modifica vanno adottate col voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio d'Istituto nella sua strutturazione plenaria.

Delle modifiche va data pubblica comunicazione con avviso da esporre all'albo della Scuola.